



COMUNE DI NAGO-TORBOLE
(Provincia di Trento)

**Regolamento di applicazione del
canone per la concessione di posteggi
per l'esercizio del
commercio su aree pubbliche**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 29.04.2021
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 28.04.2022

Sommario

<u>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 1 - Oggetto del regolamento.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 2 - Definizioni.....</u>	<u>3</u>
<u>Art. 3 - Presupposto per l'applicazione del Canone.....</u>	<u>3</u>
<u>CAPO II – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 4 - Istituzione del Canone.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 5 - Determinazione del Canone.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 6 - Applicazione del Canone.....</u>	<u>5</u>
<u>Art. 7 - Soggetti tenuti al pagamento del canone.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 8. - Tariffe.....</u>	<u>6</u>
<u>CAPO III – RISCOSSIONE E DIPOSIZIONI FINALI.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 9 - Modalità e termini per il pagamento del Canone.....</u>	<u>9</u>
<u>Art. 10 - Rimborsi.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 11 - Omesso, parziale o tardivo versamento del Canone.....</u>	<u>10</u>
<u>Art. 12 - Occupazione abusiva di posteggi.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 13 - Sanzioni.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 14 - Riscossione coattiva.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 15 - Norme di rinvio e abrogazioni.....</u>	<u>13</u>
<u>Art. 16 - Entrata in vigore.....</u>	<u>13</u>

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alla legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell’attività commerciale” e agli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio approvati con deliberazioni della Giunta provinciale 6 settembre 2013, n. 1881 e 19 marzo 2021, n. 443, disciplina i criteri di determinazione e di applicazione del canone per la concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.
2. Il presente regolamento disciplina altresì i criteri di applicazione delle tariffe, le modalità di pagamento, le agevolazioni, le sanzioni e l’importo minimo dovuto.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per “concessione per l’occupazione di suolo pubblico”, l’atto amministrativo mediante il quale l’Amministrazione comunale autorizza l’occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche;
 - b) per “mercati” i mercati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche; al momento dell’adozione del presente regolamento, i mercati sono classificati in mercati di servizio, mercati specializzati, mercati saltuari (fiere) e mercati temporanei;
 - c) per “mercatino delle pulci (Hobbisti)” si intende l’attività di vendita o di scambio o baratto che deve essere effettuata in forma non imprenditoriale ed a livello occasionale di cui all’apposito disciplinare comunale.
 - d) per “titolari”, gli esercenti il commercio su area pubblica titolari di concessione;
 - e) per “spuntisti” gli esercenti il commercio su aree pubbliche muniti dell’autorizzazione prevista dall’art. 15, commi 3 e 4, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, non titolari di concessione, ma inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari;
 - f) per “abusivi”, i soggetti non titolari di concessione e non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell’assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari che occupano posteggi nei mercati;
 - g) per “suolo pubblico”, le aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché, a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico;
 - h) per “Canone”, il corrispettivo in denaro dovuto dai titolari di concessione e dagli spuntisti per l’occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, nonché dagli eventuali abusivi.

Art. 3 - Presupposto per l’applicazione del Canone

1. Presupposto per l’applicazione del Canone è l’autorizzazione ad occupare suolo pubblico nei posteggi dei mercati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche, concessa ai titolari di concessione e agli spuntisti. Tale autorizzazione è riconosciuta con il rilascio della concessione e con l’assegnazione del posteggio in sede di spunta.

CAPO II – ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL CANONE

Art. 4 - Istituzione del Canone

1. Il Canone di cui al presente regolamento è istituito ai sensi della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 “Legge sul commercio 2010 - Disciplina dell’attività commerciale” e degli indirizzi generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche mediante posteggio approvati con deliberazioni della Giunta provinciale 06.09.2013, n. 1881 e 19 marzo 2021, n. 443.
2. Il Canone, ai sensi di quanto previsto della citate deliberazioni provinciali, congloba e sostituisce il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all’art. 1, comma 837, della L. 27/12/2019, n. 160, di seguito denominato Canone mercatale, dovuto dagli spuntisti e dai titolari di concessione per l’occupazione di suolo pubblico nei posteggi dei mercati individuati dal regolamento del commercio su aree pubbliche. Laddove risulti necessario quantificare la quota del Canone mercatale all’interno del Canone di posteggio si farà riferimento alle tariffe previste, dalla L. 27/12/2019, n. 160, art. 1, commi 841, 842 e 843, relative ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; si stabilisce inoltre che le stesse sono ridotte del 30% per i mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale, arrotondate per eccesso ai 50 centesimi di Euro. Per quanto riguarda ulteriori riduzioni o esenzioni si applicano quelle previste dal presente regolamento.
3. In presenza di esoneri dal pagamento del Canone mercatale, o analoghi provvedimenti agevolativi introdotti da norme statali, i medesimi si intendono applicati anche al Canone di posteggio.
4. La disciplina per la richiesta e il rilascio delle concessioni/autorizzazioni se non prevista da regolamenti diversi segue quanto previsto nel regolamento comunale per la gestione del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria previsto dall’art. 1, commi da 816 e seguenti, della legge 160/2019.
5. Il Canone ha natura giuridica di entrata patrimoniale.

Art. 5 - Determinazione del Canone

1. Il Canone è determinato tenendo conto delle spese sostenute dal Comune per la predisposizione delle aree mercatali e per le operazioni finalizzate ad assicurare un corretto svolgimento dei mercati oltre che l’occupazione del suolo stesso.

Art. 6 - Applicazione del Canone

1. Il Canone è commisurato alle seguenti fasce o metri quadrati di occupazione:
 - a) Mercati di servizio generi alimentari e non alimentari e relativi spuntisti.
 - posti fino a mq 6;
 - posti superiori a mq 6 fino a mq 16;
 - posti superiori a mq 16 fino a mq 35;
 - posti oltre mq 35.
 - b) Mercati specializzati
 - posti fino a mq 5;

c) Mercatino delle pulci (hobbisti)

- posti da mq 0 a mq 12.

d) Mercati saltuari e banchi di vendita occasionali: sono calcolati in base ai metri quadrati di suolo occupato.

1. La superficie utile ai fini della commisurazione dell'importo dovuto è quella risultante dall'atto di concessione del posteggio o, in caso di occupazioni effettuata da spuntisti, dalla superficie del posteggio reso libero a causa dell'assenza dei titolari. Nel calcolo non si tiene conto dell'occupazione riguardante il soprassuolo con tende anche se lo stesso risulta superiore al suolo concesso.

2. Il Canone non è applicabile ai produttori o imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti previsti dall'articolo 2135 del Codice civile e dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nei mercati riservati, istituiti o autorizzati su area pubblica. In tale ipotesi trova applicazione quanto previsto all'art. 30, comma 11 del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.

3. I produttori e gli imprenditori agricoli che vendono i propri prodotti in aree diverse da quelle previste al precedente comma 3 rientrano nelle tipologie indicate al precedente comma 1, lettera a), anche per quanto riguarda le tariffe applicabili di cui al successivo articolo 8.

4. Per i concessionari con posto fisso, le occupazioni relative al mercato periodico di servizio di generi alimentari, mercato di servizio bimensile non alimentare, mercati specializzati a cadenza giornaliera sono conteggiate in base a tariffa annua o periodica;

5. La tariffa delle occupazioni in occasione di mercati saltuari e per gli spuntisti, per i banchi di vendita occasionali e per il mercatino delle pulci (hobbisti) è conteggiata a presenza effettuata.

Art. 7 - Soggetti tenuti al pagamento del canone

1. È obbligato al pagamento del canone il titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, lo spuntista ovvero l'abusivo.
2. In presenza di più contitolari del provvedimento, o nel caso di pluralità di soggetti abusivi, il Canone è dovuto con vincolo di solidarietà tra gli stessi.

Art. 8. - Tariffe

1. Le tariffe del Canone sono determinate dalla Giunta Comunale. Le tariffe, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno. Per il primo anno di applicazione si applicano le seguenti:

a) *mercato di servizio settimanale di generi alimentari:*

suolo occupato	Spuntisti Tariffa a giorno	Concessionari a posto fisso. Tariffa annuale
da mq 0 a mq 5	10,00	120,00
Da mq 6 a mq 15	13,00	240,00
Da mq 16 a mq 35	18,00	480,00

Oltre i 35 mq tariffa per mq	0,50	14,00
------------------------------	------	-------

Nel caso di presenze bisettimanali la tariffa annuale indicata è raddoppiata.

- b) *mercato di servizio bimensile non alimentare, periodo dal 20/03-30/09 (secondo e quarto martedì di ogni mese).*

suolo occupato	Spuntisti Tariffa a giorno	Concessionari a posto fisso. Tariffa del periodo
da mq. 0 a mq. 5	8,00	60,00
Da mq 6 a mq 15	12,00	110,00
Da mq 16 a mq 35	20,00	210,00
Oltre i 35 mq tariffa per mq	1,50	16,00

- c) *mercati specializzati a cadenza giornaliera, periodo stagionale dall'1/04 al 30/09*

suolo occupato	Tariffa periodo
Fino a mq. 5	320,00

- d) *mercati saltuari e banchi di vendita occasionali calcolati in base a tariffa per metro quadrato di suolo occupato, con arrotondamento all'unità di euro.*

suolo occupato	Tariffa a presenza
Tariffa a mq.	1,30

- e) *mercatino delle pulci (hobbisti)*

suolo occupato	Tariffa a presenza
da mq. 0 a mq. 12	15,00

- f) Le tariffe di cui sopra sono comprensive di oneri aggiuntivi.

3. Per le tariffe di cui sopra, con esclusione di quelle previste alla lettera e), sono ridotte del 30% nel caso le stesse siano allocate nell'abitato di Nago.

CAPO III – RISCOSSIONE E DIPOSIZIONI FINALI

Art. 9 - Modalità e termini per il pagamento del Canone

1. Il versamento del canone va effettuato all'Ente o suo concessionario tramite le modalità che saranno indicate.

2. Mercato di servizio generi alimentari e non alimentari.

a) Venditori ambulanti a posto fisso: L'ammontare del canone dovuto deve essere versato annualmente entro il 31 marzo dell'anno in corso. Nel caso di subentro antecedente il 31 marzo il canone del cedente dovrà essere versato entro tale data mentre il subentrante dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data di subentro. Nell'ipotesi che il subentro sia successivo al 31 marzo, essendo già stato versato l'intero ammontare annuo, il canone relativo al subentrante risulta già assolto e quindi l'eventuale regolazione dovrà avvenire fra le parti interessate. Quanto previsto per il caso di subentro vale anche in occasione di nuove concessioni.

b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): L'ammontare del canone dovuto deve essere richiesto direttamente nel luogo di occupazione o al momento dell'assegnazione del posteggio, rilasciando ricevuta del versamento effettuato; la ricevuta di versamento dovrà indicare il giorno della presenza, i metri quadrati occupati e l'importo versato.

3. Mercato specializzato.

L'ammontare del canone dovuto deve essere versato annualmente entro il 30 aprile dell'anno in corso. Nel caso di subentro antecedente il 30 aprile il canone del cedente dovrà essere versato entro tale data mentre il subentrante dovrà provvedere entro 90 giorni dalla data di subentro. Nell'ipotesi che il subentro sia successivo al 30 aprile, essendo già stato versato l'intero ammontare annuo, il canone relativo al subentrante risulta già assolto e quindi l'eventuale regolazione dovrà avvenire fra le parti interessate. Quanto previsto per il caso di subentro vale anche in occasione di nuove concessioni.

a) Mercati saltuari,

a) Venditori ambulanti a posto fisso: il pagamento deve essere effettuato entro 10 giorni dall'inizio della manifestazione. La quietanza dell'avvenuto versamento dovrà essere esibita nel caso di controlli; la mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento comporterà l'allontanamento dalla manifestazione. Per casi eccezionali sarà possibile sanare il versamento, anche il giorno della manifestazione, versando il dovuto ai funzionari incaricati presenti prima dell'inizio delle operazioni di assegnazione dei posteggi agli spuntisti.

b) Venditori ambulanti senza posto fisso (spuntisti): Vale la medesima normativa prevista per tale tipologia all'interno del mercato di servizio generi non alimentari.

5. Banchi di vendita occasionali e assimilati

Il pagamento deve essere effettuato prima del rilascio del provvedimento di concessione del suolo, pena la mancata concessione. La quietanza dell'avvenuto versamento dovrà essere esibita nel caso di controlli.

6. Mercatino delle pulci (hobbisti)

a) Il canone è dovuto solamente in base all'effettiva presenza e dovrà essere corrisposto direttamente il giorno dell'occupazione al personale incaricato che rilascerà ricevuta di versamento riportante il nominativo dell'espositore, la data, l'importo ed il tipo di occupazione.

7. Le scadenze per il versamento del canone di cui al presente articolo, potranno essere derogate con apposito provvedimento della Giunta comunale tenuto conto di particolari, momentanee e straordinarie difficoltà economiche.

8. L'eventuale dilazione o rateizzazione delle scadenze può essere concessa per importi annui superiori ad euro 1.500,00 ed è attivata su richiesta dell'utente; sulle somme dilazionate si applicano gli interessi legali calcolati a giorno maggiorati di due punti. Il mancato versamento di almeno due rate comporta la decadenza dell'agevolazione concessa, l'obbligo del versamento integrale di quanto ancora dovuto e l'eventuale applicazione, sulla differenza ancora dovuta, delle sanzioni per omesso/parziale/tardivo pagamento.

Art. 10 – Rimborsi

1. Su istanza dell'interessato, l'Amministrazione restituisce il Canone versato, nei seguenti casi:
 - a) erroneo versamento;
 - b) nei mercati nei quali è prevista l'operazione di spunta, il titolare della concessione che ha effettuato meno del cinquanta per cento delle occupazioni autorizzate ha diritto al rimborso nella misura del trenta per cento del canone;
 - c) Il rimborso deve essere richiesto dall'interessato specificando le mancate presenze e indicando gli elementi necessari per predisporre il versamento fatta salva la possibilità di richiedere la compensazione con l'anno successivo;
 - d) Nel caso di revoca o sospensione da parte del Comune per motivi non dipendenti dal concessionario è riconosciuto il rimborso per le presenze non effettuate per il periodo interessato. Nel caso di applicazione della tariffa annuale si procederà a calcolare il costo a presenza frazionando la stessa per il numero massimo di presenza annue previste nell'anno.
1. Il rimborso è riconosciuto entro i termini previsti dal regolamento comunale di disciplina del procedimento amministrativo.
2. Circa i termini di prescrizione e gli eventuali interessi sulle somme da rimborsare, si applicano le disposizioni del Codice civile in materia e quindi rispettivamente l'articolo 2948 e l'articolo 1284.
3. Non si dà luogo a rimborso in caso di morosità nei confronti dell'Amministrazione per importi dovuti e non versati a titolo di Canone o in generale, di tutti gli importi dovuti in relazione alle occupazioni di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria, siano essi derivanti da canoni, interessi o spese. È in ogni caso facoltà dell'interessato richiedere la compensazione degli importi.

Art. 11 - Omesso, parziale o tardivo versamento del Canone

1. L'omesso e il parziale versamento del Canone costituiscono causa ostativa al rilascio di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico, anche ai fini del Canone patrimoniale di cui all'art. 1, commi 816 e seguenti, della legge 160/2019 e al riconoscimento del rimborso del Canone, nonché motivo di divieto di accesso all'area mercatale e di sospensione della concessione in essere per 90 giorni, fatta salva la possibilità di assegnazione temporanea di posteggi di mercato in assenza del titolare.
2. Al termine di detto periodo (90 gg.), in caso di mancata regolarizzazione, la concessione è revocata.

Art. 12 - Occupazione abusiva di posteggi

1. Si considerano abusive le occupazioni di posteggi effettuate da soggetti:
 - a) privi di atto di concessione o con atto di concessione scaduto e non rinnovato o non prorogato;
 - b) non inseriti in apposita graduatoria utile ai fini dell'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dai titolari.

2. Le occupazioni abusive sono accertate tramite verbale redatto dal Corpo di Polizia Locale o da autorità autorizzata.
3. La responsabilità per danni o molestie arrecati a terzi a causa della occupazione abusiva di posteggi è a carico dell'occupante abusivo.

Art. 13 – Sanzioni

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50, della legge 449/1997 per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone per un massimo di euro 500,00. Oltre alla sanzione saranno applicati gli interessi pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 296/2006.
2. La sanzione prevista al comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a. un'indennità pari al canone maggiorato del 30%.
 - b. la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma.
 - c. le sanzioni stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, secondo le procedure previste dallo stesso codice della strada e dal relativo regolamento di attuazione.

Art. 14 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 802, della legge 160/2019, gli interessi di mora sono conteggiati al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Norme di rinvio e abrogazioni

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge nonché i vigenti regolamenti comunali rilevanti per materia.
2. È espressamente abrogato, in quanto integralmente sostituito dal presente regolamento, il precedente approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 29/04/2021.

Art. 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2022.